



CARDIOCLUB MONFALCONE

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (*)
ALESSANDRO ANZANI
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Gaia Floquet

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

ART. 1

E' costituita con sede in MONFALCONE-via Galvani, 1, nel Centro Cardiologico dell'Ospedale di Monfalcone, l'Associazione denominata **CARDIOCLUB MONFALCONE ODV**(Organizzazione di Volontariato). Essa è disciplinata dal presente statuto e dal D.Lgs del 3 Luglio 2017 n.117 - Codice del Terzo Settore e successive integrazioni e modifiche.

ART. 2

L'Associazione è un'associazione non riconosciuta con durata a tempo indeterminato.
L'Associazione non persegue alcun fine di lucro e tutte le cariche sono a titolo gratuito e così tutte le prestazioni fornite dai Soci.

ART. 3

L'Associazione persegue senza fini di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati con lo scopo di:
-favorire l'aggregazione dei pazienti cardiopatici, i loro familiari e quanti sensibili alla prevenzione e lotta alle malattie cardiovascolari in associazioni territoriali.

-promuovere e sostenere iniziative e progetti volti alla tutela dei diritti del cardiopatico, alla prevenzione delle malattie cardiovascolari, al sostegno della ricerca scientifica e a quanto necessario per la riabilitazione dei cardiopatici.

-favorire alleanze e collaborazioni con enti ed organizzazioni istituzionali, aziende sia pubbliche che private ed altre associazioni nazionali con progetti affini.

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore:

a)interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1 commi 1-2, della Legge 8 Novembre 2000, n. 328 e successive modifiche, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 Febbraio 1992, n.104, e alla Legge 22 Giugno 2016, n.112 e successive modificazioni;

b)interventi e prestazioni sanitarie;

d)educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 Marzo 2003, n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con affinità educative;

i)organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

t)organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u)beneficienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persona svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

In particolare intende svolgere a titolo esemplificativo le seguenti attività:

-elaborare e realizzare progetti volti alla tutela, prevenzione, cura, riabilitazione, formazione e ricerca nel

campo delle malattie cardiovascolari;

-collaborare con Enti del Terzo Settore, con le associazioni dei cardiopatici e con le istituzioni preposte alla tutela della salute e sociosanitarie per il miglioramento delle strutture cardiologiche, riabilitative e del soccorso sia intra che extraospedaliero;

-far conoscere le attività dell'Associazione attraverso pubblicazioni, conferenze, dibattiti ed incontri con la popolazione;

-organizzare attività ricreative e culturali per i soci e non soci.

ART. 4

E' connotato essenziale dell'Associazione l'indipendenza più assoluta da partiti, sindacati o movimenti politici nazionali, extranazionali od internazionali.

SOCI

ART. 5

Sono soci:

- i cittadini che ne fanno richiesta scritta e siano accettati secondo le norme del presente Statuto.

-coloro i quali, su designazione dell'assemblea, per i loro meriti scientifici e/o promozionali, saranno dall'assemblea insigniti del titolo di socio onorario. La qualifica di socio onorario è equivalente a quella di socio ordinario; in particolare i soci onorari hanno diritto al voto nelle assemblee, ma sono esentati dal versamento delle quote associative .

ART. 6 DIRITTI DEI SOCI

I soci, purchè iscritti nel libro soci da almeno due mesi, hanno diritto di partecipare a tutte le attività e di usufruire dei servizi organizzati dall'associazione.

Partecipano , con diritto di voto, alle assemblee e possono proporre la propria candidatura alle cariche sociali.

L'esercizio di tale attività' può essere subordinato al versamento di una quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo ; quota che in nessun caso (morte, recesso, esclusione ecc....) può essere restituita.

Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

ART. 7

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per indegnità morale conseguente al mancato rispetto delle norme statutarie e comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo(ad esempio: politicizzare la adesione o mancato pagamento della quota per due anni consecutivi). Questo provvedimento dovrà essere comunicato all'associato escluso, che , entro trenta giorni dalla comunicazione potrà ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

ART.8 VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono per tramite dell'Associazione , attività in favore della comunità e del bene comune , mettendo a disposizione il proprio tempo e le loro capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari, ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, come previsto dall'art.17 del D.Lgs 3 luglio 2017 n.117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato ed anche per la responsabilità civile verso i terzi.

ORGANIZZAZIONE

ART. 9

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti

ART. 10

L'Assemblea Generale è formata dei soci che, al momento della convocazione, siano in regola con il pagamento dei canoni sociali.

Essa si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.

ART. 11

L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per stabilire le direttive di ordine generale per l'attuazione degli scopi previsti dallo Statuto. Elegge i membri del Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti ed approva i bilanci di competenza.

ART. 12

L'Assemblea Straordinaria si riunisce ogni qualvolta sia necessario su problemi ad essa proposti dal Consiglio Direttivo ed in particolare delibera sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

ART. 13

Le Assemblee sono convocate per iscritto dal Presidente dell'Associazione con avviso spedito almeno 15 giorni prima della riunione, recanti gli argomenti all'ordine del giorno e le date di prima e seconda convocazione. Nei casi di convocazione urgente dell'Assemblea Straordinaria è consentito un preavviso minore. L'Assemblea va altresì convocata quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei soci. L'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio che non sia membro del Consiglio Direttivo. È ammessa una sola delega per partecipante. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita. Delle riunioni assembleari si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 14 CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea è composto da nove membri. Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario ed il Direttore del periodico dell'Associazione.

Nomina i tre componenti del Comitato Scientifico nell'ambito dell'Cardiologia Ospedaliera di Monfalcone. I Consiglieri devono essere membri dell'Associazione, durano in carica due anni e sono rieleggibili. La carica non prevede alcun compenso salvo il rimborso delle spese sostenute per giustificate ragioni dell'Ufficio ricoperto. Delibera in merito alle domande di iscrizione, alle proposte di espulsione, all'accettazione delle dimissioni e su ogni questione organizzativa concernente l'attività dell'Associazione.

Fissa l'ammontare della quota associativa.

Approva il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante lettera, o e-mail, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora a tutti i componenti del Consiglio almeno cinque giorni prima.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora sia presente almeno cinque dei suoi componenti e le delibere sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 15 Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative delibere, sorveglia il buon andamento dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 16 Il Segretario ed il Tesoriere

Il Segretario ed il Tesoriere svolgono attività amministrative, contabili e di cassa. Compete loro:

- redigere e sottoscrivere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e assicurarne la libera visione ai soci;
- curare la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali;
- curare la corretta tenuta delle scritture contabili, l'assolvimento degli obblighi fiscali e tributari;
- predisporre i bilanci che il Consiglio direttivo propone all'Assemblea per l'approvazione.

ART. 17

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri che durano in carica tre anni. Dello stesso possono far parte anche non soci. Vigila sull'andamento contabile della gestione e redige la relazione finale al bilancio consuntivo da leggere all'Assemblea.

ART. 18 Libri Sociali

E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- libro dei soci
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali
- registro dei volontari

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione su richiesta.

ECONOMIA E FINANZA

ART. 19 Il Patrimonio

Il patrimonio è costituito da:

- a) contributi versati dai soci
- b) quote sociali
- c) eccedenze attive delle gestioni
- d) elargizioni, contributi, lasciti e devoluzioni di beni mobili ed immobili fatti a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione;

e) raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale

Con il patrimonio l'Associazione provvede alle spese per il suo funzionamento ed a tutti gli impegni per lo svolgimento delle proprie attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche e di utilità sociale. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART.20

L'esercizio finanziario si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro tre mesi il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e quello preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea con la relazione dei Revisori dei Conti.

SCIoglimento E MODIFICHE**ART.21**

Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea straordinaria dei soci e con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. In caso di estinzione o scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al comma 1 dell'articolo 45 del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore. L'obbligo del parere vincolante avrà efficacia dall'operatività del RUNTS.

ART. 22 Organo di Controllo

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c.2 del D.lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico.

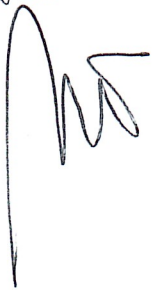
ART. 23 Revisore legale dei conti

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c.1 del D.lgs. n. 117/2017 l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei Conti.

ART. 24 NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D.lgs del 3 luglio 2017 n. 117- Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche e ai relativi decreti attuativi.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

